



Regolamento

per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

(Reg. n. 104/2025)

Approvato con decreto n. 6/D.G./775 del 23 giugno 2025



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - PREMESSE.....	3
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5
ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI.....	5
ART. 5 – FUNZIONI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI INCENTIVI.....	7
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA.....	7
ART. 7 – INCARICHI SVOLTI DA PERSONALE DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI	9
ART. 8 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO	10
ART. 9 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE.....	11
ART. 10 – APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	11
ART. 11 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO	11
TABELLA A1) – FASCE DI IMPORTO LAVORI PUBBLICI	12
TABELLA A2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE LAVORI PUBBLICI.....	13
TABELLA A3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA LAVORI PUBBLICI	13
TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE.....	13
TABELLA B2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE SERVIZI E FORNITURE.....	14
TABELLA B3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA SERVIZI E FORNITURE.....	14
ART. 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	17
TABELLA L1 – LAVORI	17
TABELLA SF1 – SERVIZI E FORNITURE	18
ART. 13 – EROGAZIONE DELLE SOMME.....	19
ART. 14 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	20
ART. 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL’INTERVENTO.....	21
ART. 16 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE.....	22
ART. 17 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20%	22
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	23
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE	23



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

Il presente regolamento disciplina in merito agli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") e relativo Allegato I.10 – "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", nonché intende definire le modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici per le funzioni tecniche, inerenti all'intero processo di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, dalla programmazione, progettazione, stesura e controllo degli atti di gara alla esecuzione contrattuale e al collaudo, svolte dai soggetti, come individuati dal successivo art. 4.

Qualora l'Allegato I.10 sia abrogato e sostituito, ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, da un corrispondente regolamento, verrà fatto a esso diretto riferimento.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto di quanto previsto da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e Allegato I.10 e s.m.i.;
- DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 - Allegato 13 – Investimenti e Acquisti - 13.6 Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n.36/2023;
- DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 - Allegato 10 – Area Investimenti, Acquisti ed Internal Auditing - 10.3.3. Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n.36/2023;
- DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 - Sub-Allegato n. 1;
- CC.CC.NN.L. della Dirigenza Area Sanità, della Dirigenza PTA Funzioni Locali, vigenti;
- CC.CC.NN.L del Comparto Sanità Assistenza e Ricerca, vigenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento.

ART. 3 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata, secondo il principio del



perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, trasparenza e concorrenza, a promuovere l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione ed esecuzione, a regola d'arte, dei lavori, dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione procedente e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

2. Il presente documento è predisposto conformemente alle linee guida regionali di cui all' "Allegato 10 – Area Investimenti, Acquisti ed Internal Auditing 10.3.3. Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs.36/2023" - d.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024
3. Sono presupposti necessari per l'applicazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche:
 - a) l'effettivo svolgimento di una delle attività previste dall' "Allegato I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., necessarie per la corresponsione dell'incentivo;
 - b) l'espletamento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa a monte dell'affidamento: gli acquisti effettuati in presenza di una procedura comparativa sono presupposto indefettibile di operatività dell'istituto; le attività incentivabili devono essere riferibili a contratti affidati mediante procedura di gara, seppure in forma semplificata;
4. in caso di appalti relativi a servizi e forniture, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito, D.E.C.), quale soggetto diverso dal Responsabile unico del Progetto (di seguito, R.U.P.), come da art.8, co.4, dell'Allegato I.2, nei casi di appalti di servizi o di forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, di cui all'art.32 dell'Allegato II.14, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. Gli incentivi disciplinati dall'art. 45 del Codice sono previsti per i contratti di appalto e per i contratti di concessione.
5. Si ritengono esclusi dall'applicazione dell'incentivo:
 - a) gli affidamenti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi inferiori a € 140.000,00, esclusa l'I.V.A., in ogni caso espletata tramite la Piattaforma SINTEL, salvo si tratti di appalti di servizi o forniture di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, di cui all'art.32 dell'Allegato II.14, del Decreto



legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

- b) gli affidamenti anche effettuati con procedura comparativa, per importi inferiori a € 40.000,00, esclusa l'I.V.A., per i servizi di progettazione;
- c) gli acquisti effettuati in assenza di procedura comparativa (es. le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore);
- d) gli acquisti effettuati in proroga di contratti scaduti;
- e) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato nominato il D.E.C.

In coerenza con il dettato della legge, si ritiene, pertanto, debbano essere escluse ai fini dell'applicazione dell'incentivazione:

- sulla base e in linea a quanto declinato al paragrafo precedente, gli affidamenti diretti di servizi e forniture non preceduti da confronto concorrenziale, procedura sostanzialmente competitiva, indagine di mercato/manifestazione di interesse;
- affidamenti di servizi e forniture in regime di proroga, in relazione a entrambe le fattispecie di cui all'art. 120, commi 10 e 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- affidamenti di servizi e forniture in esito a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando qualora gli stessi possano essere offerti da un unico operatore economico, sussistendo le seguenti fattispecie riferite a infungibilità/esclusività ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- affidamenti in adesione postuma a procedure singole.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI

- 1) Il presente Regolamento si applica a tutto il personale che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Fondazione IRCCS con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
- 2) Il presente Regolamento si applica anche al personale di altre stazioni appaltanti che



assumono gli incarichi conferiti dalla Fondazione IRCCS nei casi stabiliti dall'articolo 7, qualora all'interno della Fondazione IRCCS non siano presenti o non possano coinvolgersi le professionalità richieste per la realizzazione di uno specifico appalto.

- 3) In particolare, sono soggetti interessati dal presente Regolamento:
 - a) il R.U.P. e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività professionali elencate all'articolo 5 del presente Regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici, all'appalto di servizi o all'affidamento forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) individuati nominalmente nell'atto formale con cui vengono definite e assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, di ruolo tecnico, amministrativo o sanitario, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma provvedimenti, ecc.) si pongono in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere e compiono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa.
- 4) Le attività affidate al personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente Regolamento, nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui bando o lettera invito siano stati pubblicati nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 dicembre 2024, come specificato anche al successivo articolo 13, comma 8. Nel caso in cui una o più attività di cui all'art.5 siano riconducibili a figure dirigenziali, le rispettive quote di incentivo, calcolate sulla base dei parametri fissati nel presente Regolamento saranno destinate alla parte del fondo indisponibile per il personale, conformemente al dettato del successivo art.17.
- 5) Ai sensi di quanto stabilito dal d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente ai progetti finanziati con i fondi del P.N.R.R., per gli anni dal 2023 al 2026, l'incentivo viene corrisposto anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al precedente comma.
- 6) L'incentivo è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale, per le attività e funzioni di cui all'art.5 svolte in appalti di lavori, servizi, forniture e per le concessioni, così come indicati all'art.3 del presente regolamento, il cui bando o lettera invito siano pubblicati a far tempo dal 31 dicembre 2024.



ART. 5 – FUNZIONI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI INCENTIVI

- 1) Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice Allegato I.10 – costituiscono attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, le seguenti:
1. programmazione della spesa per investimenti;
 2. responsabile unico del progetto;
 3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 6. redazione del progetto esecutivo;
 7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 9. predisposizione dei documenti di gara;
 10. direzione dei lavori;
 11. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 13. direzione dell'esecuzione;
 14. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 15. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 16. collaudo tecnico-amministrativo;
 17. regolare esecuzione;
 18. verifica di conformità;
 19. collaudo statico (ove necessario);
 20. coordinamento dei flussi informativi;
 21. ogni altra attività aggiuntiva introdotta a seguito di successive modifiche al d.lgs. 36/2023.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA

- 1) Il personale chiamato a espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono inseriti, per quanto possibile



anche in rapporto alla complessità, all'oggetto e urgenza dell'intervento, all'interno di un atto di individuazione che riporta in modo analitico la descrizione delle attività per ciascuna delle fasi della procedura di gara e di esecuzione del contratto o dei lavori, con il corrispondente nominativo designato allo svolgimento. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato e comunicato agli interessati, senza che ciò comporti una variazione del quadro economico.

2) Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire una equilibrata ripartizione degli incarichi, secondo il criterio della rotazione e del coinvolgimento, ove possibile, di tutto il personale in possesso delle capacità professionali richieste;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Il R.U.P. verificherà l'attuazione del principio di rotazione, per quanto applicabile.

3) L'atto di individuazione di cui al comma 1, da allegare al quadro economico o ad altro atto amministrativo, deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dal personale individuato, con precisazione se trattasi di funzioni/attività ricomprese o meno nella qualificazione funzionale ricoperta, nonché il relativo cronoprogramma.

4) Qualora il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione/realizzazione dell'intervento venga svolto da personale appartenente a SC differenti rispetto a quella di appartenenza del R.U.P., l'individuazione dei soggetti avverrà d'intesa con il Direttore della SC interessata. Collabora alle attività descritte nell'art. 5 il personale afferente a:

- SC Ingegneria Clinica Aziendale, per l'acquisizione delle tecnologie sanitarie;
- SC Sistemi Informativi, per l'acquisizione delle tecnologie informatiche;
- SC Servizi Amministrativi di supporto alle attività di ricerca, per l'acquisizione di beni e servizi effettuati con contributi finalizzati alla ricerca;
- SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità, per le attività di



programmazione della spesa per investimenti e di collaborazione all'attività del Responsabile Unico del progetto;

- SC Gestione Tecnico Patrimoniale, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), per l'acquisizione di tutte le forniture, beni e servizi di competenza o di competenza di altri Centri di Spesa;
- SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale – Sicurezza, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SC Affari Generali e Istituzionali, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SC Avvocatura Legale e Contenzioso, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SC Servizi Amministrativi di supporto alle attività di ricerca, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;
- SSD Area Accoglienza - CUP Aziendali e Libera Professione, per l'acquisizione di servizi o di forniture di interesse;

oltre che il personale afferente ad altre Strutture amministrative, tecniche, nonché sanitarie della Fondazione IRCCS, che saranno coinvolti in base alla tipologia di bene/servizio da acquisire.

ART. 7 – INCARICHI SVOLTI DA PERSONALE DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

- 1) Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il R.U.P. può proporre personale di altre Stazioni Appaltanti.
- 2) I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento svolte dal personale della Fondazione IRCCS a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Fondazione IRCCS, per essere corrisposti allo stesso personale.
- 3) I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 5 del presente



Regolamento svolte a favore della Fondazione IRCCS dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente Regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

- 4) Il compenso per le attività di collaudo, nel caso venissero effettuate da personale di altra Stazione appaltante, sarà determinato come previsto al comma 4 bis dell'articolo 116 del Codice.
- 5) Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2.
- 6) Quando la Fondazione IRCCS si avvale delle attività di una Centrale di Committenza per l'acquisizione di un lavoro, bene, servizio o fornitura, può destinare una percentuale, non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della Centrale di Committenza. Si rimanda a eventuale convenzione/contratto che provvederà a regolamentare i rapporti tra Fondazione IRCCS e Centrale di Committenza, disciplinando in particolare le modalità di determinazione della percentuale da destinare e le modalità di liquidazione dell'incentivo.
- 7) La quota assegnata alla Centrale di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

ART. 8 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

- 1) I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'appalto di servizi o l'affidamento forniture possono essere interessati, anche contemporaneamente, a incarichi su più appalti.
- 2) L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui la Fondazione IRCCS adotti i metodi e gli strumenti digitali di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art.43 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 3) Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non ostano al riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dalla vigente normativa, anche contrattuale, per il personale non



avente qualifica dirigenziale. Il lavoro straordinario non deve comprendere attività oggetto del presente regolamento, ovvero le ore eccedenti lavorate per il maggior impiego richiesto al personale per il raggiungimento di obiettivi istituzionali, non oggetto di attività incentivante, dovranno essere concordate con il Direttore di SC, motivate dal personale, rilevate nel Portale Sigma di Fondazione IRCCS, e autorizzate dal Direttore di SC, cui è rimessa la responsabilità di tale autorizzazione.

ART. 9 – FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

- 1) Per il personale di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento, la Fondazione IRCCS, anche utilizzando le risorse di cui al successivo articolo 11 comma 3, punto b):
 - a) Promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari e attinenti beni di consumo.

ART. 10 – APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

- 1) Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite per appalti di lavori e per appalti misti, ai sensi del presente Regolamento, recanti l'indicazione di tutto il personale che ha comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Fondazione IRCCS che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dal predetto personale ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

ART. 11 – COSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO

- 1) È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 5 nella misura stabilita al successivo comma 3.



- 2) Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente Regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, I.V.A. esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
- 3) Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e successivi del Codice, il fondo è destinato:
- a) per un ammontare pari all'80% da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 12 tra i soggetti di cui all'articolo 4;
- b) per un ammontare pari al 20%, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per incentivare:
1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 4. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 5. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 6. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 4) Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.
- 5) La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A1) – FASCE DI IMPORTO LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a € 1.000.000	2%
da € 1.000.001 fino alla soglia di rilevanza europea in vigore nell'anno dell'affidamento (per il 2024 € 5.538.000)	1,8%
dalla soglia di rilevanza europea in vigore nell'anno dell'affidamento (per il 2024 € 5.538.000) fino a € 10.000.000	1,6%
da € 10.000.001 fino a € 25.000.000	1,4%
da € 25.000.001	1,0%



TABELLA A2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE LAVORI PUBBLICI

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Nuove costruzioni, ristrutturazioni	100%
Manutenzioni straordinarie di particolare complessità	95%
Manutenzioni ordinarie di particolare complessità	90%

TABELLA A3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA LAVORI PUBBLICI

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	21%
Fase 2: Affidamento	12%
Fase 3: Esecuzione	67%

TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a € 500.000,00	1,0%
da € 500.001 fino a € 1.500.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,00%
- per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000	0,80%
da € 1.500.001 fino a € 5.000.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,00%
- per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000	0,80%
- per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000	0,60%
da € 5.000.001 fino a € 20.000.000	
- per la parte fino a € 500.000	1,00%
- per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000	0,80%
- per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000	0,60%
- per la parte da € 5.000.001 fino a € 20.000.000	0,40%
oltre € 20.000.001	
- per la parte fino a € 500.000	1,00%
- per la parte da € 500.001 fino a € 1.500.000	0,80%
- per la parte da € 1.500.001 fino a € 5.000.000	0,60%
- per la parte da € 5.000.001 fino a € 20.000.000	0,40%
- oltre € 20.000.001	0,00%



TABELLA B2) – GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE SERVIZI E FORNITURE

Tipologia di procedura di gara	Percentuale da applicare
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	100%
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	70%
Gare autonome / a livello di singola azienda	50%

TABELLA B3) – FASE DELLA PROCEDURA DI GARA SERVIZI E FORNITURE

Fase della procedura di gara	Percentuale da applicare
Fase 1: Programmazione	10%
Fase 2: Affidamento	35%
Fase 3: Esecuzione	55%

6) Gli appalti riguardanti i servizi e le forniture, come specificato nella tabella B2 si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) Procedure autonome.

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara (procedura di gara comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera d'invito.

Per importo si intende il fabbisogno della Fondazione IRCCS, non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive, previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

b) Procedure aggregate a livello di unioni formali d'acquisto/consorzi

Stazione appaltante capofila: l'azienda capofila che effettua la procedura di gara calcola l'incentivo per la fase 2 di affidamento sull'importo complessivo posto a base di gara (procedura comparativa) al momento della pubblicazione o trasmissione del bando, avviso o lettera di invito.

Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per le altre aziende dell'unione formale d'acquisto/di altre aziende di Regione Lombardia.

L'Ente calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1 di programmazione e per la fase 3 di esecuzione relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.



Riassumendo l'Ente capofila dovrà procedere nel seguente modo:

- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo della base d'asta e accantonando il 35% del valore, corrispondente alla Fase 2;
- Applicando gli scaglioni e le percentuali indicate al valore complessivo dei propri fabbisogni e accantonando il 65% del valore, corrispondente alla somma delle Fasi 1 e 3.

Azienda aggregata alla procedura di gara: l'azienda aggregata alla procedura di gara calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila attraverso atto di delega: gli scaglioni e le percentuali sono, quindi, riferiti, non al valore della gara nel suo complesso, ma ai fabbisogni della singola azienda aderente.

Dal momento che la Fase 2 di affidamento non viene gestita dall'azienda aggregata, per la stessa il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la Fase 1 di Programmazione e per la Fase 3 di Esecuzione.

Le aziende del Servizio Sanitario Regionale valorizzano a Bilancio solo le quote di propria competenza, cioè quelle delle fasi direttamente gestite, non dovendosi prevedere uno scambio di risorse tra aziende aggregate e stazione appaltante capofila.

c) Procedure effettuate da soggetto aggregatore / Centrale di committenza (a es.: ARIA S.p.A./CONSIP S.p.A.)

Il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata.

Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla Fase 1 di Programmazione e alla Fase 3 di Esecuzione.

Per il calcolo dell'importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali ai frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Per quanto riguarda le merceologie di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori e le eventuali procedure ponte, di collegamento con l'attivazione delle convenzioni centralizzate, si applicheranno delle percentuali ridotte rispetto a quelle previste nella "TABELLA B1) – FASCE DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE". In particolare, per le categorie Farmaci e vaccini saranno ridotte del 50%.

7) Negli appalti relativi a servizi e forniture il fondo è alimentato solo nel caso sia nominato



il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ovvero nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, anche di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, ai sensi dell'articolo 32, co. 2 e 3, dell'Allegato II.14 del Codice;

8) Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alla prestazione economica prevalente.

9) Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e un aumento dell'importo base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice;

10) Eventuali varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da Regione Lombardia ovvero da Enti erogatori nel caso in cui il progetto originario sia stato precedentemente approvato da Regione Lombardia ovvero da Enti erogatori.



ART. 12 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- 1) Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) inquadramento, competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere.
- 2) La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti Tabelle.

TABELLA L1 – LAVORI

TABELLA BASE	Fase 1 Programmazione	Fase 2 Affidamento	Fase 3 Esecuzione
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	4%	3%	11%
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO)	4%	3%	11%
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	4%		
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI	1%		
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	2%		
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	2%		
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2%		
VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI	2%		



TABELLA BASE	Fase 1 Programmazione	Fase 2 Affidamento	Fase 3 Esecuzione
DELLA SUA VALIDAZIONE			
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA		6%	
DIREZIONE DEI LAVORI			21%
UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI (DIRETTORE/I OPERATIVO/I, ISPETTORE/I DI CANTIERE)			15%
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			5%
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			2%
COLLAUDO STATICO (OVE NECESSARIO).			1%
COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI			1%
TOTALE FASE:	21%	12%	67%

TABELLA SF1 – SERVIZI E FORNITURE

TABELLA BASE	Fase 1 Programmazione	Fase 2 Affidamento	Fase 3 Esecuzione
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	6%	12%	8%
COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RESPONSABILI E ADDETTI ALLA GESTIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO)	2%	3%	5%
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA E PER INVESTIMENTI	2%		
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA		20%	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO			28%
COLLABORATORI DEL DIRETTORE			12%



TABELLA BASE	Fase 1 Programmazione	Fase 2 Affidamento	Fase 3 Esecuzione
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE			2%
TOTALE FASE:	10%	35%	55%

Il Responsabile Unico del Progetto si riserva, in funzione della complessità dell'incarico affidato, di derogare in tutto o in parte le tabelle L1 e SF1 motivandone la scelta nell'atto di autorizzazione alla liquidazione delle quote.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle L1 e SF1, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

ART. 13 – EROGAZIONE DELLE SOMME

- 1) Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte del personale incaricato, da parte del Responsabile unico del Progetto.
- 2) L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento affidate siano state svolte senza errori o ritardi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
- 3) Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili al personale facente parte del gruppo di lavoro è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il sessantunesimo giorno di ritardo.
- 4) Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di tipo disciplinare, amministrativa



e contabile, il Responsabile unico del Progetto contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal personale prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

- 5) Le eventuali somme non percepite dal personale, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 e incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b).
- 6) Nella circostanza motivata di sostituzione dal personale addetto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore della Struttura di appartenenza.
- 7) Qualora la misura dell'incentivo da erogare al personale superi per anno di competenza il trattamento economico complessivo annuo lordo, le somme che superano tale limite rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 e incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b).
- 8) Le quote di fondo spettanti per attività svolta dal personale con qualifica dirigenziale, per appalti di lavori, servizi e forniture e concessioni, il cui bando o lettera invito sono stati pubblicati dal 1° luglio 2023 al 30 dicembre 2024 rimangono nel fondo di cui all'articolo 11 e incrementano la quota di cui allo stesso articolo 11, comma 3 lettera b), a differenza di quanto previsto all'art.4, co. 5 e co.6, del presente regolamento.
- 9) L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, servizi e forniture, con oneri oggetto di rilevazione sul conto economico, avverrà nel limite dell'accantonamento effettuato sul bilancio d'esercizio.
- 10) L'erogazione degli incentivi derivanti da appalti di lavori, con oneri oggetto di capitalizzazione (investimenti), avverrà nel limite delle risorse disponibili nel contributo in conto capitale assegnato.

ART. 14 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della Fondazione IRCCS, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale della Fondazione o di altre Stazioni Appaltanti ai sensi



dell'articolo 7, incrementano la quota di fondo di cui all'articolo 11 comma 3, lettera b).

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) Il Dirigente responsabile di servizio, preposto alla Struttura competente o altro dirigente incaricato dalla Fondazione, corrisponde l'incentivo, sentito il Responsabile Unico del Progetto, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte da ciascun destinatario dell'incentivo, riconosciuto e liquidato tramite determinazione dirigenziale.
- 2) Qualora i ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente responsabile di servizio, preposto alla Struttura competente coincidano, il Responsabile Unico del Progetto, sentito pure il parere del Direttore della Struttura di appartenenza del personale coinvolto, definisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori, servizi o forniture.
- 3) Il Responsabile Unico del Progetto qualora sia pure Dirigente responsabile di servizio, preposto alla Struttura competente, ai fini della liquidazione dell'incentivo per le proprie specifiche funzioni tecniche, comunica con relazione riepilogativa tutte le fasi del procedimento svolto al Direttore del Dipartimento Amministrativo che riconosce e liquida con determina dirigenziale la quota spettante.
- 4) Attraverso l'utilizzo di strumento informatico, il Responsabile Unico del Progetto procede alla successiva quantificazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti beneficiari.
- 5) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla Fase 1 Programmazione e Fase 2 Affidamento (erogazione che sarà possibile accorpate con quella della Fase 3), il Responsabile del Progetto verifica l'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività.
- 6) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla Fase 3 Esecuzione, il Responsabile del Progetto verifica lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività.
- 7) Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si può procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato secondo le



modalità di cui al comma 5.

- 8) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità, il Responsabile del Progetto verifica l'esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività.
- 9) Il provvedimento di cui al comma 3 è successivamente trasmesso alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità e alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, affinché provveda per l'inserimento degli incentivi nei cedolini stipendiali.
- 10) La SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, ai sensi dell'art.45, comma 4 del D. Lgs. n.36/2023, come modificato dal DL 21/5/2025 n.73, trasmette al Collegio Sindacale della Fondazione le informazioni relative all'ammontare degli importi per incentivazione per funzioni tecniche, annualmente corrisposti al personale dirigenziale e il numero dei beneficiari.

ART. 16 – ALLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

- 1) L'imputazione a Bilancio degli accantonamenti del fondo deve essere effettuata per anno di competenza ed è rilevato sul bilancio d'esercizio per l'ammontare complessivo indicato nel decreto di assegnazione regionale.
- 2) Per l'acquisto di beni oggetto di capitalizzazione (investimenti) diversi dai lavori, il valore dell'incentivo non dovrà essere capitalizzato a stato patrimoniale con il valore del bene principale, ma seguirà l'iter di rilevazione previsto al comma precedente.
- 3) Per i lavori oggetto di capitalizzazione (investimenti), il valore dell'incentivo dovrà essere inserito nel quadro economico dell'intervento e verrà capitalizzato a stato patrimoniale correlandolo al bene principale.

ART. 17 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RISPARMI ED ECONOMIE DA IMPUTARE ALLA QUOTA PARTE DEL 20%

Ferme le prerogative proprie dell'acquisizione di lavori, per i quali resta ferma la possibilità di



rimodulazione del quadro economico nei termini di legge, si indicano le fattispecie di risparmio o economie rilevate dal Responsabile del progetto, nella fase di accertamento delle singole quote da liquidare che vanno imputate in incremento alla parte di fondo, pari al 20%, e destinata all'acquisto da parte della Fondazione IRCCS di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione in particolare informatici e in sistemi elettronici:

- eccedenze rispetto al limite, nel corso di ciascun anno di competenza, del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- quote spettanti per attività svolta da parte di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto all'art.4, co.4 del presente regolamento;
- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero corrispondenti a prestazioni svolte dal personale prive di accertamento da parte del Responsabile del Progetto, intendendosi per "prestazioni prive di accertamento" sia le prestazioni per le quali il Responsabile del Progetto non abbia rilasciato accertamento, ovvero abbia rilasciato accertamento rilevando riduzioni nel calcolo dovute a incrementi nei tempi o nei costi o non corretta esecuzione da parte del personale coinvolto;
- quote relative all'esecuzione dei contratti di acquisto di attrezzature e beni capitalizzati che non si concludono con il collaudo.

L'utilizzo del fondo avviene sulla base di richieste motivate del Responsabile del Progetto e autorizzate dal Direttore Generale o suo delegato.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2025, data di pubblicazione del decreto.